

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

22° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 NOVEMBRE 1973

Presidenza del Presidente GARAVELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione:

« Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario » (828-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (D'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio):

PRESIDENTE	Pag. 250, 251
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	251
BURTULO	250
DELLA PORTA, relatore alla Commissione	250
PIRASTU	251

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249,

quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281):

PRESIDENTE	Pag. 251, 253, 254 e <i>passim</i>
BONALDI	254, 255
BRUNI	252, 253
BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa	253, 258, 261 e <i>passim</i>
BURTULO	254, 261
MONTINI	269
PIRASTU	255, 268
ROSA	252
SIGNORI	258, 270
SPORA, relatore alla Commissione	272
TANUCCI NANNINI	257
VENANZETTI	270

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

DELLA PORTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Norme integrative della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario** » (828-B), **d'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio** (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Cirielli e Buzio: « Norme integrative della legge 10 aprile 1954, numero 113, e successive modificazioni, circa i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali già appartenenti al ruolo dei mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Della Porta di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

D E L L A P O R T A, *relatore alla Commissione.* Il disegno di legge è stato già da noi discusso ed approvato all'unanimità nella seduta dell'11 aprile 1973; la VII Commissione della Camera dei deputati lo ha modificato sotto il profilo tecnico, senza tuttavia cambiare nulla — a mio avviso — della sostanza.

Vale la pena di richiamare alla mente dei colleghi di questa Commissione che con legge 10 giugno 1969, n. 309, fu estesa agli ufficiali che provenivano dal disciolto ruolo dei mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario la possibilità di essere valutati fino al grado di generale di brigata. Nel contempo però non si è provveduto a modificare la tabella n. 1, relativa ai limiti di età, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali. Si è in sostanza venuta a determinare una situazione per la

quale nella norma sono fissati i limiti di età fino al grado di colonnello e non quelli per il grado di generale di brigata.

È una evidente sperequazione, forse addirittura una svista, per cui, stando così le cose, i generali dovrebbero andare in pensione con lo stesso limite di età stabilito per i colonnelli. Il Senato prima e la Camera dei deputati dopo hanno già avuto modo di esprimere il rispettivo consenso ad una rettifica delle norme predette, di cui sottolineo l'urgenza. È un provvedimento, comunque, che ha soprattutto un carattere morale, in quanto non comporta un impegno di spesa di rilievo; aggiungo che, ove l'approvazione tardasse ulteriormente, verrebbero addirittura a mancare i destinatari. Gli interessati, infatti, sono tre generali di brigata, che sono grandi invalidi: si tratta di ufficiali che meritano tutta la nostra considerazione.

Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo in precedenza approvato dal Senato riguardano il secondo comma dell'articolo 1, mentre la prima parte resta identica a quella votata da questa Commissione. In sostanza, è stato con maggior precisione indicato che per gli anzidetti ufficiali, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età per il collocamento in congedo è di due anni superiore a quello previsto per per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo.

L'articolo 2 non è stato modificato. È stato poi aggiunto un articolo 3, che fissa la decorrenza degli effetti del provvedimento dal 1º luglio 1973. Infatti, se la decorrenza fosse quella odierna, credo che non ci sarebbero più destinatari di queste norme, per cui sarebbe inutile procedere alla loro approvazione.

Per tutte queste considerazioni invito la Commissione ad esprimere voto favorevole per la definitiva approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

B U R T U L O . Sono senz'altro favorevole.

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

P I R A S T U . Anch'io ritengo che sia opportuno approvare subito il provvedimento.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi associo alle dichiarazioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Il primo comma dell'articolo non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del secondo comma dell'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

« Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 3, aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

Gli effetti della presente legge hanno decorrenza dal 1° luglio 1973.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato » (1281)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato ».

I colleghi ricordano che nella precedente seduta, dopo la chiusura della discussione generale, sono stati presi in esame, in via preliminare, taluni articoli del disegno di legge e gli emendamenti proposti, sui quali il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il proprio pensiero. A norma di Regolamento, i predetti emendamenti sono stati trasmessi alle Commissioni 1^a e 5^a, per il prescritto parere obbligatorio. Al riguardo, informo che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti agli articoli 1, 2, 5, 12 (aggiuntivo e settimo rigo del secondo comma), 16 e 18, e contrario sugli emendamenti agli articoli 12 (primo comma, primo rigo del secondo comma) e 19 (aggiuntivo); la 5^a Commissione ha espresso parere contrario su tutti gli emendamenti proposti.

Il parere contrario della 5^a Commissione pone un problema di scelte. Il mantenimento e l'eventuale accoglimento anche di uno solo degli emendamenti, infatti, significherebbe determinare il passaggio del disegno di legge dalla sede deliberante a quella referente, per cui il disegno di legge dovrebbe essere portato all'esame dell'Assemblea. Debbo dire francamente — sia pure a titolo personale — che in tal caso non soltanto gli interessati avrebbero dei motivi per esprimere le proprie per-

plexità, ma il fatto potrebbe anche essere interpretato, nel quadro dell'economia dei nostri lavori, come una cattiva predisposizione da parte nostra ad approvare il disegno di legge.

Detto questo, non voglio minimamente influire sulla Commissione, che nella pienezza dei suoi poteri assumerà le decisioni che riterrà più opportune.

A questo punto, non posso fare altro che chiedere ai colleghi presentatori degli emendamenti se, dopo aver riflettuto su queste brevi considerazioni, intendano insistere sugli emendamenti proposti.

R O S A . I pareri delle due Commissioni — in particolare quello della 5^a Commissione, decisamente contrario agli emendamenti — ci pongono nella condizione di riesaminare un atteggiamento che non era dovuto nè ad una battaglia di principio, nè ad una presa di posizione, per il soddisfacimento di particolari punti di vista personali.

Noi riteniamo che il disegno di legge presenti aspetti che richiedono per lo meno un approfondimento, se non delle modificazioni. Lo spirito e la volontà che hanno animato la mia azione nel presentare una serie di emendamenti erano proprio orientati a completare e soddisfare ancor più sia l'essenza del disegno di legge nel suo criterio di equità, sia determinate, giustificate attese da parte degli ufficiali interessati. In un certo senso ritengo che ritirare gli emendamenti, più che lasciare delusi gli interessati e insoddisfatti noi altri, potrebbe creare notevoli difficoltà in sede di applicazione della legge. Noi, infatti, abbiamo ritenuto di portare un contributo per rendere il provvedimento completo, organico, rispondente alla *ratio* di fondo e a quelle che sono state le esigenze manifestate. Abbiamo pensato di renderci parte diligente, come parlamentari, per riordinare e completare una materia che è molto complessa e presenta aspetti particolarmente importanti e interessanti.

Non dico con questo che intendo mantenere gli emendamenti, perchè mi rendo conto che alcune considerazioni non si possono non condividere, come quelle esposte dall'ono-

revole Presidente. Bisogna considerare, infatti, l'attesa, che potremmo deludere, di un vasto e qualificato settore delle Forze armate, mentre un raffronto con i civili potrebbe portare alla ripresa di un certo discorso per quel che riguarda la dirigenza civile.

Considerando tutto questo, accolgo l'invito del Presidente a ritirare i miei emendamenti; non posso però disattendere o ritenere superati gli aspetti, che io definirei politici, degli emendamenti stessi e la volontà quindi di arrivare, se non adesso in avvenire, ma creando comunque da oggi i presupposti, ad una possibile revisione e ad un completamento del provvedimento in discussione.

Molto spesso diciamo che gli ordini del giorno sono un modo per accantonare le difficoltà, non per superarle; che, in sostanza, si tratta di un fatto tattico. Io non vorrei che fosse interpretata in questo modo dal Governo la mia proposta di tramutare gli emendamenti in ordini del giorno, che vorranno essere non di impegno al Governo (mi rendo conto che questo vincolerebbe il Governo anche e delle scadenze), ma di invito a rivedere un po' la materia. Pregherei l'onorevole sottosegretario Buffone di volerli accogliere come raccomandazione o come premessa di studio, che valga in altra sede, in altro momento, a riprendere il discorso, specialmente per quanto attiene all'emendamento all'articolo 1, al ristabilimento cioè delle disposizioni della legge Durand de la Penne ed anche all'esodo agevolato, che sono i due aspetti preminenti di cui mi sono fatto carico, nell'intendimento di arrivare ad una conclusione che valga a rendere il provvedimento il più completo ed il più giusto possibile.

B R U N I . Io ho preso la parola per esprimere le valutazioni del Gruppo comunista relativamente ai pareri trasmessi dalle Commissioni 1^a e 5^a sul gruppo degli emendamenti qui presentati dal collega Rosa e da altri colleghi e che, come sapete, riguardano alcune questioni essenziali che sono emerse nel corso del dibattito sul disegno di legge. Nel dibattito è emerso con chiarezza che nel caso noi fossimo giunti alla votazione di alcuni di questi emendamenti, ci sarebbe stato

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

anche il voto favorevole del Gruppo comunista, in modo particolare per quello che si riferisce alle modifiche da apportare all'articolo 1 e alle modifiche conseguenti, mentre, come è noto, abbiamo già espresso la nostra preoccupazione, la nostra perplessità in relazione alla questione dell'esodo. Cosa che non abbiamo espresso soltanto qui, in questa sede, ma anche direttamente agli interessati che sono venuti a chiederci il nostro appoggio, il nostro parere, l'opinione del nostro Gruppo.

Devo dire, tuttavia, che mentre considero, tutto sommato, corretta l'impostazione data dalla 1^a Commissione, mi sorprende alquanto — se mi è consentito dire questo — il parere della 5^a Commissione, perchè, in particolare, il parere contrario all'articolo 1 non ha ragion d'essere proprio perchè — e confermiamo qui l'affermazione fatta dal collega Rosa nella precedente riunione — l'approvazione di questo emendamento e le conseguenti modifiche non avrebbero e non hanno alcun peso sull'andamento del bilancio dello Stato; nè ci pare che sia stato documentato che il parere contrario sia dovuto alla situazione del bilancio dello Stato.

PRESIDENTE. Non si tratta di un problema limitato all'ambito delle carriere militari; sono le ripercussioni che potrebbero verificarsi in tutti gli altri settori!

B R U N I. Ma mentre siamo qui tutti quanti a dire che la carriera militare è atipica, è diversa rispetto a quelle del personale civile, proprio perchè quella militare è tutta speciale, nel momento in cui cerchiamo di confermare, con gli emendamenti all'articolo 1, un beneficio preesistente, significativo più che sul piano economico, come è stato ribadito fino alla noia, su quello morale, viene fuori l'argomento che contraddice quanto detto in precedenza.

Io voglio far rilevare che nell'ambito di questa discussione il nostro Gruppo tiene conto delle affermazioni fatte dal rappresentante del Governo, a conclusione della discussione generale, quanto ci ha documentato che cosa accadrebbe, da qui al 1980, relativamen-

te all'argomento che ci sta più a cuore; quando cioè il sottosegretario Buffone ci ha detto che, fino al 1980, i tenenti colonnelli che non arriveranno alla valutazione sono, su 3.244, appena 282, di cui 4 della Marina, 11 dell'Aeronautica, 11 della Guardia di finanza e 15 della Pubblica sicurezza..

B U F F O N E, sottosegretario di Stato per la difesa. Non sono esatti questi dati; comunque dirò dopo!

B R U N I. Quindi, in percentuale, coloro che non arriveranno alla valutazione saranno in numero esiguo. C'è da rilevare che, per quel che riguarda l'Arma dei carabinieri, la percentuale di coloro che non arriveranno alla valutazione, se passa questo provvedimento, è piuttosto alta, perchè si aggirerebbe sul 30 per cento ed oltre.

B U F F O N E, sottosegretario di Stato per la difesa. Ripeto che preciserò meglio i dati appena il Presidente mi darà la parola.

B R U N I. Il problema comunque sussiste, soprattutto per i motivi da me accennati in precedenza. Non è che noi non avessimo da presentare emendamenti, ma ci è parso formalmente corretto che fossero i colleghi della maggioranza a presentarli e che la espressione della nostra volontà potesse avvenire anche sui testi presentati dai colleghi in questa sede. Noi saremmo orientati a farli nostri per la parte che ci interessa, ma sentiamo con questo anche la responsabilità del ritardo dell'*iter* del disegno di legge, quale si determinerebbe portando il dibattito in Assemblea; responsabilità che non ci sentiamo di assumere.

Quanto agli ordini del giorno, in genere li considero una cosa molto relativa. Ad ogni modo, non è con un ordine del giorno che possiamo superare ostacoli di tale natura. Ritengo che gli inconvenienti che si determineranno con il testo in discussione avrebbero potuto essere evitati, proprio per gli argomenti che il rappresentante del Governo ci portava, con una modifica che tutto sommato non avrebbe scardinato nulla, ma che

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

avrebbe sistemato sul piano morale una parte notevole di ufficiali e che non avrebbe lasciato quegli strascichi e quelle amarezze che ci saranno inevitabilmente. Si risponderà che sempre, quando si fa un provvedimento del genere, questi casi sussistono nel caso specifico, credo che il parere contrario del Tesoro sull'emendamento da me prima ricordato non avrebbe avuto motivo di essere e che il rappresentante della Difesa avrebbe potuto farsi interprete della volontà quasi unanime della Commissione per farlo approvare.

BURTULO. Signor Presidente, i miei emendamenti sono di carattere del tutto marginale: non ho, infatti, preso in considerazione temi come quelli trattati dagli emendamenti dei colleghi, sui quali posso, in linea di principio, aderire dopo l'illustrazione che ne è stata fatta (non sulla questione dell'esodo, rispetto alla quale, sinceramente, e parlo a titolo del tutto personale, ho delle perplessità).

L'articolo aggiuntivo 18-bis, da me proposto, ha un carattere di chiarimento, e penso possa ritenersi superato dalle dichiarazioni rese dal Governo, che riconosce che ai commissari di leva deve essere corrisposto il trattamento del grado ricoperto come ufficiali in servizio permanente effettivo. Quindi mi pare che su questo non sia il caso di insistere. L'emendamento soppressivo all'articolo 16, invece, ha un carattere di ordine tecnico, in quanto inteso a non creare delle situazioni che saremmo costretti poi a rivedere. Al riguardo, sfugge purtroppo al Governo che — oltre alla difformità del trattamento tra colonnelli e generali — la discriminazione nell'ambito degli stessi generali, tra coloro che sono colpiti dal limite di età e coloro che invece non lo sono, pur essendo stati valutati una o due volte, è evidente e creerà dei problemi ai quali dovremmo porre rimedio con un successivo provvedimento. Credo anche che l'aumento della spesa sarebbe stato assai contenuto, poichè la norma avrebbe potuto riguardare una modestissima aliquota di ufficiali, valutabile forse a qualche decina, tale cioè

da non compromettere l'equilibrio finanziario del provvedimento. Dovremo senz'altro ritornare sull'argomento, poichè in questo disegno di legge sono previste difformità di trattamento nell'ambito dello stesso grado, ponendo chi ha maggiori diritti in una posizione di svantaggio.

Mi auguro, dunque, che il Governo confermi la norma di legge esistente per quanto riguarda i commissari di leva e dichiaro di ritirare gli emendamenti proposti, pur essendo convinto della loro validità, con tutte le riserve in riferimento alla possibilità di assumere, in prosieguo di tempo, ulteriori iniziative.

BONALDI. Onorevole Presidente, vorrei anzitutto conoscere, se possibile, il parere della 5^a Commissione e le valutazioni adottate per respingere i singoli emendamenti. Dico questo perchè l'emendamento presentato da me all'articolo 2 non comporta oneri finanziari: sarebbe, quindi, estremamente interessante sapere in base a quali elementi la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Non ho il testo del parere, altrimenti ne avrei dato lettura. Anzi, la 5^a Commissione ha fatto sapere che occorrerà del tempo per redigerlo.

BONALDI. Purtroppo dobbiamo accontentarci di sentirci dire che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario, senza conoscerne i motivi. Capisco perchè tale Commissione prenda del tempo: probabilmente non sa cosa dire per respingere l'emendamento all'articolo 2!

Il Presidente della nostra Commissione, preoccupato evidentemente per l'ulteriore iter del disegno di legge, è andato al di là delle sue intenzioni quando ha detto: potremmo dare l'impressione di una cattiva predisposizione se, accogliendo degli emendamenti, ritardassimo il corso del provvedimento stesso, provocandone il passaggio dalla sede deliberante a quella referente.

PRESIDENTE. Il mio è stato un atteggiamento prudenziale!

BONALDI. A differenza di altri disegni di legge « a fotografia » (come li abbiamo più volte definiti, perchè interessavano quei cinque o quei dieci generali o marescialli), questo è per il futuro, non per il presente; vorrei dire che il provvedimento ha poco rispetto per gli attuali interessati. Noi, però, dovremmo pur preoccuparcene, come pure ci dovremmo preoccupare degli articoli che vengono scritti sui giornali per cercare di influenzare la Commissione o il Governo, affinché il disegno di legge venga approvato.

Questo progetto è del Governo, che ampollosamente dice nella sua relazione: « La legge 18 marzo 1968, n. 249, modificata dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775, nel delegare, tra l'altro, il Governo a provvedere a una nuova disciplina delle funzioni dirigenziali civili e connesso trattamento economico, ha impegnato lo stesso Governo a presentare un disegno di legge per gli ufficiali, ispirato ai seguenti principi ... »; inoltre, a pagina 2 della relazione si dice: « Ciò sta ad indicare che il Parlamento, in considerazione delle peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari, del particolare stato giuridico degli ufficiali, dei diversi profili di carriera e delle particolari condizioni d'impiego, che rendono atipica la carriera militare, non ha ritenuto di concedere delega al Governo, ma ha voluto riservare a sè e regolare con legge formale la parte relativa al personale militare. Sulla base delle direttive dettate dall'articolo 16-*quater*, con l'annesso schema di disegno di legge si provvede nei confronti del personale militare, tenendo presente: le peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari dalle quali deriva l'atipicità delle funzioni, della carriera e dell'impiego del personale destinatario delle norme; i fabbisogni organici delle Forze armate e la possibilità di ridurre talune categorie di personale; la necessità di stabilire una equa retribuzione in relazione alle particolari caratteristiche delle carriere militari ».

Questo non è, quindi, un disegno di legge qualsiasi: quando l'*iter* sarà completato, statuirà per il futuro i fabbisogni organici e le retribuzioni militari. Purtroppo, come a volte è accaduto nel corso di questi anni, siamo

costretti, per la fretta e perchè premuti da singoli settori (probabilmente anche perchè il Governo è preso in questo caso da qualche rimorso per aver ritardato il varo del provvedimento), a portare avanti disegni di legge lacunosi. A questo punto non può il singolo commissario prendersi la responsabilità di ritardare l'approvazione del provvedimento, che presenta grosse lacune tecniche.

Per quanto concerne poi l'emendamento presentato all'articolo 2, quello riguardante cioè le vacanze derivanti dal collocamento in soprannumero dei generali e dei colonnelli impiegati presso enti o unità internazionali, non gli si può muovere alcuna obiezione dal punto di vista tecnico. Noi stiamo in quest'aula per creare leggi, e per crearle bene. Alcuni colleghi hanno manifestato l'auspicio di poter migliorare questo provvedimento nel futuro, ma bisognava oggi arrivare ad un disegno di legge perfetto, perchè — ripeto — non sarà una legge qualsiasi.

Visto che siamo costretti ad operare a volte in questa maniera, che non rappresenta un modo giusto di legiferare, sarò costretto anch'io a tramutare l'emendamento in ordine del giorno, attribuendo a quest'ultimo l'importanza che gli si può dare.

PIRASTU. Vorrei chiarire alcuni aspetti a proposito dell'*iter* del disegno di legge, precisando che la posizione testè illustrata dal collega Bruni per il nostro Gruppo deriva da motivi peculiari attinenti al provvedimento. Vorrei fugare qualsiasi equivoco, dubbio o illusione che questa sia una linea di principio valida per tutti i disegni di legge. Mi riferisco in particolare alla rapidità dell'*iter*. Noi abbiamo individuato in questo provvedimento dei motivi particolari, specifici; ma io vorrei ricordare ai colleghi che la sede deliberante non è la sede normale di approvazione dei disegni di legge, è una sede eccezionale. La sede normale, per quanto riguarda la Camera dei deputati ed il Senato, è l'Assemblea, e non dobbiamo rovesciare questo che è un principio dei nostri regolamenti parlamentari.

Se noi riteniamo, dunque, che in questo caso sia giusto discutere in Commissione,

questo non vale per tutti i provvedimenti, per i quali resta come sede normale l'Aula. Il collega Bruni ha illustrato i motivi per i quali noi riteniamo che in questo caso, e solo in casi di particolare natura come questo, noi assentiamo alla discussione del provvedimento in Commissione. E tanto è vero che la sede normale è l'Assemblea, che è stata prevista dal Regolamento la norma per cui è sufficiente una minoranza esigua dei membri della Commissione per rimettere un provvedimento all'esame dell'Assemblea, come di contro basta che il Governo si dichiari contrario alla sede legislativa in Commissione perchè il provvedimento vada ugualmente in Aula. Bisogna, insomma, vedere disegno di legge per disegno di legge; può darsi che vengano all'ordine del giorno altri provvedimenti, per i quali gli stessi motivi abbiano ragion d'essere, ma non è detto che provvedimenti di simile natura rappresentino una linea che noi ammettiamo o adottiamo sempre. L'eccezione, ripeto, è questa, perchè riteniamo che per questo disegno di legge ci siano fondati motivi; e lo diciamo noi che ci prepariamo a non votare il disegno di legge, a non votarlo per ragioni di ordine generale. Però vorrei aggiungere una considerazione. Si parla di fretta ed è giusto che noi non si abbia mai fretta di fare le leggi, ma è giusto altresì che noi ci si investa di una responsabilità generale della società e delle sue componenti ogni volta che dobbiamo legiferare. La situazione qui è che mentre i dirigenti civili, da molti mesi, già godono di quel particolare trattamento, il potere esecutivo ed il potere legislativo, nel loro insieme, di fatto hanno riservato un trattamento diverso per l'alta dirigenza militare. Deve essere considerato rispettabile il dubbio che questo stato di cose abbia potuto determinare nei dirigenti delle Forze armate l'impressione di una considerazione non uguale nei loro confronti. Di questa situazione ci dobbiamo rendere conto nel momento in cui dobbiamo esaminare ed approvare il disegno di legge.

A parte, dunque, la nostra decisione di non votare il disegno di legge per ragioni generali, in quanto sarebbe contraddittorio per noi votare a favore di un disegno di

legge che, in fondo, è un'appendice dell'operazione compiuta per l'alta dirigenza civile, che noi abbiamo considerato per taluni aspetti vergognosa (ove solo si pensi che ci sono funzionari dello Stato che percepivano 320.000 lire al mese e che sono andati a riposo con una pensione doppia dello stipendio che avevano fino al giorno precedente, il termine vergognoso non mi sembra troppo severo), a parte questo, dicevo, noi condividiamo l'insoddisfazione, che è stata poi espressa attraverso emendamenti dai colleghi Rosa ed altri, per alcuni aspetti, per alcune norme di questo disegno di legge. E questa insoddisfazione permane in particolare per i tenenti colonnelli.

Io mi vorrei limitare a chiedere al Sottosegretario un chiarimento su alcune questioni che consideriamo particolarmente importanti. La prima, riguarda una contraddizione generale tra questo provvedimento ed alcuni decreti ancora in vigore: mi riferisco ai decreti luogotenenziali n. 409 del 1944, n. 609 del 1946, n. 1799 del 1947, che riguardano l'attribuzione delle cariche del ruolo degli ufficiali di Stato maggiore. Io ho qui la fotocopia di uno di questi decreti del Capo provvisorio dello Stato del dicembre 1947, che è l'ultimo e che è anche significativo per il carattere definitivo che assume ciò che è provvisorio nel nostro Stato. Sono norme transitorie del 1947, che sono rimaste valide fino ad oggi e che dispongono che fino a quando non sarà emanata una nuova legge dello stato giuridico e sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, le cariche già devolute ad ufficiali del disciolto Corpo di stato maggiore sono ricoperte da ufficiali che abbiano frequentato i corsi della scuola di guerra e che abbiano compiuto con esito favorevole un servizio di esperimento, eccetera. Questo decreto non era un decreto innocuo; con questo decreto si dava una funzione di alta dirigenza non in base al grado, ma in base ai predetti requisiti. Questo provvedimento, invece, circoscrive e definisce con precisione il termine di alta dirigenza militare: è detto, infatti, ripetutamente che alti dirigenti militari sono i colonnelli ed i generali.

Ho fatto queste osservazioni in riferimento non tanto a questo disegno di legge, quanto al permanere in vigore del suddetto decreto. Che senso ha? Se noi vogliamo eliminare la contraddizione abbiamo due vie: considerare nell'alta dirigenza anche coloro che hanno i requisiti da me ricordati, oppure dobbiamo abolire tale categoria; ed è questo un problema che sollevo non per un futuro lontano ma per il presente, invitando il rappresentante del Governo a considerare la necessità che questa situazione venga risolta.

Altre due brevi considerazioni su alcuni articoli del disegno di legge, sui quali noi desideriamo un chiarimento. La prima riguarda il soprannumero di cui all'articolo 2, perchè se fosse inevitabile fare leggi non perfette, è bene almeno che non si facciano leggi con trabocchetti. Questo soprannumero può annullare le disposizioni del numero chiuso? Sì o no? Faccio un esempio: ammettiamo che un generale di brigata venga promosso generale di divisione e venga assegnato in soprannumero alla NATO; ha un incarico, va in soprannumero come generale di divisione. In quel momento rende libero, vacante un posto di generale di brigata, essendo stato promosso generale di divisione, consentendo quindi di colmare quella vacanza con un nuovo generale. Questo può avvenire anche se viene superato di uno il numero chiuso dei generali di brigata? Cioè il numero chiuso è chiuso sul serio oppure lo è solo fittiziamente? Secondo me resta una ambiguità.

Il secondo chiarimento è sulla ripartizione degli ufficiali tra i vari ruoli. So che il Sottosegretario ha dato dei chiarimenti in proposito nel corso della precedente seduta, ma io purtroppo non ero presente e quindi non voglio sollevare la questione; vorrei però fare presente che con l'ultimo comma dell'articolo 3, che sancisce che con successivi decreti del Presidente della Repubblica i generali ed i colonnelli saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia, viene attribuito un potere discrezionale. Capisco che una certa discrezionalità ci deve essere, ma questa ripartizione sarebbe bene che fosse fatta *sub specie legis*,

cioè che noi sapessimo dei generali di divisione quanti vanno ad un certo Corpo, quanti vanno ai distretti militari, quanti hanno altri incarichi, altrimenti la discrezionalità avrebbe una tale latitudine da lasciarci sempre incerti sulla politica dei quadri militari.

Infine, un'osservazione che è di dettaglio, ma che ha anche la sua importanza, e che riguarda l'articolo 11. Tale articolo, al primo comma, stabilisce che con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo. Però vi è un'eccezione: si dice, infatti, al terzo comma, che ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di squadra aerea le indennità previste dalla legge 27 maggio 1970, numero 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. Da una prima lettura questa sembrerebbe una limitazione ben precisa, ma da una seconda lettura viene fuori qualche dubbio; da una terza lettura, infine, si può pensare che in realtà i comandi possano essere persino quelli del distretto: si crea, magari, un reparto operativo per la custodia delle attrezzature tecniche. Si può fare, insomma, un qualunque reparto operativo, per cui pensiamo che su questo il Governo debba darci qualche garanzia, perchè noi avremmo certo preferito un'altra formula al posto di quella proposta, che facesse magari riferimento ad incarichi operativi di comando ai fini della difesa del Paese. Quin, invece, si intende in altra maniera, e cioè l'appartenenza a qualsiasi reparto operativo; ed io ho molta paura che questo possa rappresentare una breccia attraverso la quale si riesca a riprendere quelle indennità che invece l'articolo 11 vuol togliere.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Pirastu per la sua esposizione.

T A N U C C I N A N N I N I . Non voglio entrare nei particolari, che mi sembra

siano stati trattati già ampiamente, ma vorrei solo osservare che io non credo di aver mai visto una legge che soddisfacesse tutti. Ci troviamo di fronte a due leggi che risalgono al 1968 e al 1970: ora io dico che se i Ministri che le hanno firmate avessero approfondito adeguatamente i problemi relativi, noi avremmo avuto ben altra possibilità di giungere ad una rapida decisione. D'altro canto, l'opinione pubblica militare — chiamiamola così — sapeva bene che il disegno di legge in discussione non avrebbe avuto la stessa rapidità di accoglimento di quello analogo riguardante i civili. E questo lo ha rilevato, sia pure con parole più vellutate, anche il Presidente della nostra Commissione. Fa comunque una certa impressione rendersi conto dell'esistenza di tante difficoltà. Ad ogni modo, ritengo che dovremmo essere favorevoli all'approvazione del disegno di legge nel testo proposto, salvo la possibilità di apportare in seguito le modificazioni che si palesassero necessarie all'armonizzazione della materia nel suo complesso.

Sono convinto che i militari non meritano di essere trattati diversamente dai civili per quel che concerne l'aspetto in esame, per cui auspico che il disegno di legge venga accolto, anche se alcune sue imperfezioni avrebbero potuto essere evitate. Quando chiesi, tempo fa, al Ministro della difesa informazioni su questo provvedimento, mi rispose che esso aveva già iniziato il suo *iter*: voglio sperare che per poterne vedere la conclusione non si debba attendere la prossima legislatura.

P R E S I D E N T E . Do ora la parola al senatore Signori, l'unico presentatore di emendamenti che non ha ancora fatto conoscere la sua opinione.

S I G N O R I . Con le stesse motivazioni con le quali sono stati ritirati tutti gli altri emendamenti al disegno di legge in discussione, motivazioni che ovviamente non starò a ripetere, anch'io dichiaro di non insistere sulla mia proposta di modifica, consistente in un emendamento aggiuntivo all'articolo 5, modifica che ritengo tuttavia valida. Invito pertanto l'onorevole rappresentante

del Governo a considerarlo come una raccomandazione utile per una definizione favorevole — quando sarà — del problema, nel senso indicato dall'emendamento stesso.

P R E S I D E N T E . Prendiamo, dunque, atto che tutti gli emendamenti sono stati ritirati. Poichè, però, vari commissari hanno chiesto al Governo delucidazioni su aspetti particolari del provvedimento, rivolgendolo domande dirette e circostanziate, se l'onorevole Buffone è d'accordo, penso sarebbe bene che egli intervenisse nuovamente per fornire i chiarimenti richiesti, per renderli più tranquilli e convinti della validità della decisione assunta, di ritirare i loro emendamenti.

B U F F O N E , *sottosegretario di Stato per la difesa.* Debbo veramente esprimere sentimenti di gratitudine, di ammirazione e di apprezzamento nei riguardi dei componenti della Commissione difesa del Senato per la grande comprensione dimostrata nel rinunciare alla votazione degli emendamenti da loro presentati. Tanto più che sarebbe estremamente presuntuoso, da parte del rappresentante del Governo, non rilevare anche quali profonde perplessità inducano alcune norme che sono codificate in questo disegno di legge. Tant'è che ho cercato di fare anche un po' da tramite tra i senatori che proponevano determinati emendamenti ed altri settori del Governo, non soltanto il Ministero del tesoro, ma anche la Riforma burocratica — che è interessata al provvedimento per la necessità di coordinamento che esso comporta —, ottenendone, però, la più ferma opposizione. Era mia intenzione, infatti, cogliere tutti quegli elementi che avessero consentito a me di offrire alla valutazione dei colleghi la documentazione più aggiornata possibile per rendere non solo più spedito il cammino del disegno di legge, ma anche più tranquilla la coscienza dei senatori che hanno presentato emendamenti ai vari articoli.

Non più tardi di stamattina ho voluto incontrarmi con un gruppo di tenenti colonnelli, i quali hanno a lungo collaborato con me nella preparazione di altri provvedimenti, per avere anche il supporto del loro con-

siglio. Esiste, infatti, il pericolo di smarrirsi nella meccanica dei vari provvedimenti: per evitarlo, sarebbe necessario ogni volta avere a disposizione tali e tanti elementi di giudizio, che anche chi è esercitato nella materia può essere indotto in errori che vengono poi fuori quando la legge va virtualmente in applicazione. Ebbene, il pensiero unanime di questi amici è che il provvedimento poteva essere rivisto in alcuni particolari, ma così com'è, esso soddisfa la quasi generalità degli appartenenti alle Forze armate. E posso affermare questo anche perchè sono andato alla ricerca dei dati riferiti a coloro che non possono avere la prima valutazione da tenente colonnello. Il numero di tutti i tenenti colonnelli, compresi quelli dei Corpi di polizia, è di 5.177; di costoro, quelli che nel 1978 non saranno in grado di avere la prima valutazione sono in tutto 125: 85 appartengono all'Esercito e tra costoro 24 sono dei carabinieri (24 su 266 in servizio al 1° settembre 1973). Questi casi sono relativi agli ufficiali che hanno iniziato in ritardo la carriera militare o perchè provenienti dai ranghi dei sottufficiali o dal complemento. Essi hanno partecipato in ritardo al concorso e non riescono ad arrivare ad avere una valutazione per poter raggiungere il trattamento di pensione del parametro 615.

Per evitare che si ripetano situazioni analoghe, da oggi in poi il Ministero della difesa modificherà i limiti di età previsti. Oggi un sottufficiale può entrare in accademia anche a 40 anni; ebbene, in seguito potrà farlo soltanto fino a 32 anni, perchè altrimenti potrebbe non arrivare alla valutazione.

Non c'è dubbio che questo provvedimento ha suscitato aspirazioni notevoli; però, a mano a mano che ho potuto avvicinare gli interessati per illustrare loro nei particolari il disegno di legge, alcune accese prese di posizione hanno lasciato il posto ad una seria rimediazione del provvedimento, che non nasconde le furberie cui accennava il senatore Pirastu, ma che tende a valutare il grado di tenente colonnello considerandolo in modo adeguato anche da un punto di vista squisitamente morale. Bisogna tener presente che non tutti i colonnelli so-

no destinati a raggiungere il grado di generale di brigata, di divisione o di corpo d'armata. Avendo fissato il ruolo chiuso della dirigenza, non possiamo mantenere la promozione nella posizione di a disposizione il giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età; e, d'altra parte, non estendere tale norma agli altri gradi oltre a quello di tenente colonnello costituirebbe una discriminazione inaccettabile.

Vorrei ricordare che io sono sempre stato dall'altra parte della barricata quando si è trattato di battersi per il personale militare. Ebbene, di fronte a questo provvedimento mi dichiaro convinto della sua idoneità a sanare una situazione di squilibrio veramente penosa. Infatti, il trattamento economico del militare, il quale gode delle indennità accessorie durante il periodo di servizio, diviene drammaticamente inadeguato nel momento in cui egli lascia il servizio attivo e va in pensione. Con questo provvedimento si raggiunge quella che è l'aspirazione di tutti i militari, cioè un trattamento di quiescenza dignitoso. Qual è il corretto a cui si è dato vita? Noi stabiliamo oggi la possibilità, per i tenenti colonnelli, di essere « ripescati » e valutati nuovamente per la promozione a colonnello nel momento in cui maturano tre anni di attività di servizio e due anni nella posizione di « a disposizione » con impiego. In altri termini, alla fine dei cinque anni i tenenti colonnelli, per il ripianamento della forza organica dei colonnelli che aumentiamo con questo provvedimento, hanno la possibilità di essere riesaminati e scelti per la promozione a colonnello. Il meccanismo agisce con vantaggi insperati per la categoria perchè i « ripescati » vengono promossi colonnelli, ma conservano l'anzianità di servizio che avevano da tenenti colonnelli.

In sostanza, questo meccanismo porterà alla promozione al grado di colonnello di quasi il 90 per cento dei tenenti colonnelli. Tutto questo sfuggiva agli interessati, che attraverso una rimediazione del provvedimento si sono resi conto di questa possibilità, che viene attuata senza spostare l'onere finanziario. In definitiva, avviene una pere-

quazione del trattamento di quiescenza, perchè per essere promossi colonnelli bisogna soltanto essere stati sottoposti alle valutazioni previste. Tutto questo è stato escogitato perchè la carriera è atipica e lo sganciamento della carriera economica da quella gerarchica per i tenenti colonnelli consente di allinearli al direttore di divisione aggiunto. Inoltre, al tenente colonnello viene liquidato un trattamento di quiescenza assolutamente superiore rispetto al pari grado civile perchè per il militare giocano gli scatti in relazione all'anzianità raggiunta nel grado.

Il voler tacere di questi benefici che in definitiva concediamo con questo provvedimento significa alimentare determinate speranze che non è possibile soddisfare se non attraverso l'elaborazione di un provvedimento di legge apposito. La meccanica delle norme in discussione presenta degli aspetti particolari e noi ci troveremo di fronte alle carenze che la legge stessa evidenzierà nel momento in cui si concluderanno gli esodi dei militari in base all'applicazione della legge sui benefici combattentistici, che scadrà nel 1975. Ebbene, dichiaro a nome del ministro Tanassi, che mi ha rivolto al riguardo esplicito invito, che il Ministro della difesa è disponibile ad accettare non soltanto gli ordini del giorno che fossero proposti, ma a valutare con approfondito impegno quelle eventuali proposte di legge che riflettano aspetti particolari trattati dagli emendamenti ritirati, appunto perchè noi oggi non siamo in condizione di stabilire con precisione che cosa succederà. L'assestamento è in rapporto al numero di coloro i quali chiederanno l'adozione dei benefici previsti per gli ex combattenti.

Rispondendo ad una osservazione avanzata dal senatore Pirastu, tengo a ribadire che la dirigenza è stabilita dal grado di colonnello in poi: per arrivare a questo grado la scuola di guerra rappresenta uno degli elementi che consente dei vantaggi di carriera. Nell'ambito della carriera, l'ufficiale comincia a subire delle valutazioni da quando è sottotenente, come pure avviene per i gradi di tenente e di capitano. In rapporto alle valutazioni, costituiscono elementi favorevoli, quindi di vantag-

gio nella carriera, l'aver partecipato ai corsi della scuola di guerra e l'aver effettuato dei periodi di comando (plotone per il tenente, compagnia per il capitano, battaglione per il maggiore). Senza aver ottemperato al requisito degli effettivi periodi di comando non si ha la possibilità di essere promossi. Virtualmente, quando si arriva al grado di colonnello è perchè si è passata tutta la « trafila » dei vari comandi, e si è promossi generali di brigata quando si è effettuato un periodo di comando di un reggimento; ugualmente, si può essere promossi generali di divisione quando si è effettuato un periodo di comando di una brigata.

La dirigenza militare è determinata in questa maniera e la si forma attraverso la elaborazione di tutti i dati riferiti ai vantaggi di carriera connessi alla frequenza — si capisce con profitto — della scuola di guerra, delle varie scuole di applicazione e di perfezionamento e, infine, dei periodi di comando. Nella dirigenza il numero dei posti resta chiuso e non può essere variato con promozioni in soprannumero; nella meccanica delle promozioni, in altri termini, non si può andare al di là del numero chiuso. I generali di corpo d'armata sono 31 per l'Esercito: non si può andare oltre questo numero, nel quale rientrano tutti i soprannumeri e tutti gli ufficiali a disposizione. Il meccanismo è tale per cui può essere promosso un numero di generali pari a quello di coloro che vanno via.

Per questo noi non siamo stati favorevoli all'emendamento del senatore Bonaldi all'articolo 2 che proponeva che le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero dei generali e dei colonnelli, previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, fossero colmate con promozioni, emendamento che a giudizio del senatore Bonaldi non avrebbe comportato problemi di copertura.

Con questo provvedimento, noi fissiamo i nuovi limiti delle forze organiche in misura ben inferiore a quanto stabiliva la legge 12 novembre 1955, n. 1137. Abbiamo 31 posti di generale di corpo d'armata che diventano 61 con gli ammiragli ed i generali del-

l'Aeronautica, e tutti debbono avere un impiego: nell'ambito di questo impiego non possono esistere i soprannumeri. In passato invece, di fronte alla necessità di distaccare un ufficiale presso enti, comandi e organismi internazionali, si nominavano altri ufficiali in quali, al momento di lasciare il loro incarico, andavano ad ingrossare le file del soprannumero. Ora questo non è più possibile.

Può sembrare, poi, una incongruenza che l'articolo 16 stabilisca una valutazione per i colonnelli e tre per i generali. In realtà, il sistema è studiato per evitare la proliferazione delle nomine, in armonia con lo spirito del provvedimento che stiamo discutendo. Bisogna essere vigili, perchè ogni ufficiale nella sua carriera si è trovato in qualche situazione particolare che gli ha procurato un ritardo di carriera: per esempio, un ufficiale che provenga da un corso molto affollato dovrà segnare il passo più di un altro, nel percorrere la sua carriera, poichè gli appartenenti ai corsi numerosi incontrano ben maggiori difficoltà quando arrivano alle strettoie della scelta. Ora l'avanzamento è normalizzato: da capitano a maggiore avviene a scelta, da maggiore a tenente colonnello per anzianità, da tenente colonnello a colonnello a scelta. Quando gli appartenenti ad un corso giungono al passaggio da capitano a maggiore e sono in pochi, procedono perchè hanno il posto avanti e la spinta dietro; se il corso è numeroso perchè tutti sono riusciti a terminarlo, allora molti devono fermarsi.

BURTULO L'emendamento da me proposto intendeva ovviare proprio a questo, stabilendo delle norme transitorie per chi avesse giustificate aspettative. Pregherei, comunque, il rappresentante del Governo di precisarmi se per i commissari di leva vigono le stesse disposizioni o meno.

BUFFONE, sottosegretario di Stato per la difesa. Le norme vigenti in materia — norme che sono in applicazione da sempre, direi — prevedono per il commissario di leva il trattamento economico del pari grado dell'Esercito. Questo perchè i commissari di leva partecipano ad un concorso pro-

venendo in buona parte dalle file degli ufficiali in servizio permanente effettivo o dalla posizione « a disposizione », per cui nel momento in cui vengono nominati commissari di leva mantengono un grado corrispondente a quello che avevano nelle Forze armate.

Vorrei concludere rinnovando il mio ringraziamento affettuoso a tutti i senatori i quali, al di là della delusione per non vedere accolti i propri punti di vista particolari, devono tutti sentirsi tranquilli con la propria coscienza poichè debbono avere la garanzia che approvando il disegno di legge viene dato modo agli appartenenti alle Forze armate di condurre da ora in avanti una vita più serena e dignitosa.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario il quale, dato lo svolgimento della discussione, ha dovuto assumersi l'onere di un duplice intervento; del resto, questo dimostra come il dibattito sia stato condotto con la dovuta ampiezza e serietà.

Passiamo ora all'esame, in via formale, degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536.

Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica,

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.

(È approvato).

Art. 2.

Le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero disposti per legge, fatta eccezione per i collocamenti in soprannumero previsti dall'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta successivamente modificato, dall'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, dall'articolo 29 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e

dall'articolo 21 della legge 29 marzo 1956, n. 288, non sono colmate con promozioni qualora nei corrispondenti gradi esistano eccedenze o soprannumeri determinati da altre cause.

(È approvato).

Art. 3.

Fermi restando gli organici in vigore, il numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dello Stato non può eccedere 3.196 unità, suddivise come segue:

GRADO	Esercito	Marina	Aero- nautica	Guardia di Finanza	Corpo delle Guardie di P.S.	Corpo degli Agenti di custodia	Totali
Generale di Corpo d'Armata . . .	31	16	14	—	—	—	61
Generale di Divi- sione	77	37	30	5	2	—	151
Generale di Bri- gata	213	51	61	23	17	—	365
Colonnello . . .	1.379	508	558	88	85	1	2.619
Totali . . .	1.700	612	663	116	104	1	3.196

Con successivi decreti del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta dei Ministri competenti, i contingenti stabiliti dal comma precedente saranno ripartiti nei ruoli di ciascuna Forza armata e Corpo di polizia.

(È approvato).

Art. 4.

Qualora nel grado di colonnello, dopo che siano state effettuate le promozioni dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo, previste per l'anno dalle tabelle numero 1, 2 e 3 annesse alla legge 12 novembre

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

1955, n. 1137, n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, n. 1 annessa alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, non si raggiunga il numero massimo stabilito dall'articolo 3 della presente legge, i rimanenti posti sono colmati promuovendo altri tenenti colonnelli.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento di carattere formale, inteso ad aggiungere dopo le parole « legge 13 dicembre 1965, n. 1366, » le altre: « e successive modificazioni e integrazioni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 5.

Per effettuare le promozioni previste dal precedente articolo 4 sono valutati i tenenti colonnelli collocati nella posizione di a disposizione ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, numero 1366, che siano stati per almeno due anni provvisti d'incarico, nonchè i tenenti colonnelli collocati a disposizione ai sensi del successivo articolo 6.

L'avanzamento si effettua a scelta.

L'ufficiale promosso non è più valutato per l'avanzamento, rimane nella posizione di a disposizione anche nel nuovo grado e cessa dal servizio permanente al compimento del limite di età stabilito per il grado di tenente colonnello.

(È approvato).

Art. 6.

I tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che siano stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, qualora non siano stati collocati a disposizione in

applicazione della legge di avanzamento, sono collocati nella predetta posizione dal 1° gennaio del terzo anno precedente quello del raggiungimento del limite di età.

(È approvato).

Art. 7.

Le eccedenze che si dovessero verificare, rispetto al numero massimo di cui al precedente articolo 3, nei gradi di generale e di colonnello, saranno eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri della durata massima di anni due a cominciare dagli ufficiali più anziani in ruolo e secondo il seguente ordine:

ufficiali a disposizione giudicati non idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo;

ufficiali promossi nella posizione di a disposizione;

ufficiali a disposizione giudicati idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo ma non iscritti in quadro;

ufficiali a disposizione ai sensi del sesto comma dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e del sesto comma dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo in soprannumero, per effetto dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366;

ufficiali in servizio permanente effettivo.

Sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa gli ufficiali che ricoprono la carica di Capo di Stato maggiore della Difesa o di Capo di Stato maggiore di Forza armata o di Segretario generale del Ministero della difesa.

Agli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo, per il periodo in cui permangono in aspettativa, competono gli assegni nella misura ridotta ai quattro quinti del trattamento economico previsto dall'articolo 8 della presente legge.

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

Il relativo trattamento di quiescenza verrà comunque liquidato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Qualora nel frattempo non siano stati raggiunti dal limite di età, allo scadere dei due anni di aspettativa gli ufficiali di cui al primo comma del presente articolo cessano dal servizio permanente. In tal caso ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono computati tanti anni quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore ai sei mesi intercorrenti tra la data di cessazione del servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Gli ufficiali che debbono essere collocati in aspettativa possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda. In tal caso nei loro confronti si applicano le disposizioni di cui ai precedenti quinto e sesto comma.

La maggiore spesa derivante all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali dal pagamento delle indennità di buonuscita, per l'applicazione del precedente quinto comma e del quinto comma del successivo articolo 17 della presente legge, farà carico al Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Agli ufficiali generali e ai colonnelli sono attribuiti gli stipendi e le indennità di cui alla seguente tabella a decorrere dalle date ivi indicate:

GRADO	STIPENDI (1)		
	dal 1° - 1 - 1971	dal 1° - 7 - 1972	dal 1° - 12 - 1972
Generale di Corpo d'Armata	6.328.350	11.167.000	12.540.000
Generale di Divisione	5.726.500	9.251.000	10.200.000
Generale di Brigata (2)	4.743.000	5.648.000	5.770.000
Colonnello dopo 2 anni (3)	3.860.000	4.806.500	4.880.400
Colonnello (3)	3.860.000	4.410.000	4.410.000

(1) per i trattamenti riferiti agli ex parametri 850 e 825 lo stipendio è stabilito nella seguente misura:

a) ex parametro 850 - lire 6.559.875 dal 1° gennaio 1971, lire 13.898.000 dal 1° luglio 1972, lire 15.810.000 dal 1° dicembre 1972;

b) ex parametro 825 - lire 6.366.937 dal 1° gennaio 1971, lire 12.421.000 dal 1° luglio 1972, lire 14.010.000 dal 1° dicembre 1972.

(2) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 2.220.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 2.900.000 dal 1° dicembre 1972.

(3) Compete l'indennità di funzione nella misura annua lorda di lire 1.170.000 dal 1° luglio 1972 e di lire 1.640.000 dal 1° dicembre 1972.

(È approvato).

Art. 9.

L'indennità di funzione, prevista per i generali di brigata e per i colonnelli, in calce alla tabella degli stipendi, è pensionabile, è assoggettata ad ogni effetto alla medesima disciplina dello stipendio e ne subisce in pari misura la progressione, la sospensione, la riduzione.

(È approvato).

Art. 10.

Le nuove misure delle retribuzioni stabilite dall'articolo 8 sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della 13^a mensilità, dell'indennità di buonuscita, della determinazione dell'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, e dell'assegno alimentare.

Per quanto concerne la liquidazione e la riliquidazione della pensione ordinaria e degli assegni sostitutivi nulla è innovato sino alla data del 30 novembre 1972, con effetto dalla quale si provvederà in materia, ai sensi del successivo articolo 14.

(È approvato).

Art. 11.

Con effetto dal 1° dicembre 1972 è fatto divieto di corrispondere ai colonnelli e ai generali in servizio, oltre all'indennità di funzione di cui all'articolo 8 della presente legge, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'Amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per il personale statale.

Salvo quanto stabilito dai successivi terzo e quarto comma, restano ferme le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 365, e 23 dicembre 1970, n. 1054, nonchè le disposizioni che disciplinano il trattamento economico del personale in servizio all'estero.

Ai generali di divisione e di corpo d'armata, agli ammiragli di divisione e di squadra ed ai generali di divisione aerea e di

squadra aerea, le indennità previste dalla citata legge 27 maggio 1970, n. 365, competono soltanto per i periodi in cui sono preposti a comandi che abbiano alle dipendenze reparti operativi. È fatta eccezione per i generali di divisione aerea e di squadra aerea ai quali, anche se non si trovino nella predetta posizione, competono tali indennità, ma commisurate a quelle iniziali previste per gli ufficiali con meno di dieci anni di effettivo servizio aeronavigante, fermo restando che ai fini di pensione si calcola, con i criteri indicati nell'articolo 20 della legge 27 maggio 1970, n. 365, la misura prevista per il grado rivestito, computandosi per metà il periodo di effettivo servizio aeronavigante nei gradi predetti con percezione dell'indennità nella misura iniziale.

Ai colonnelli e ai generali di brigata l'indennità di impiego operativo prevista dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla legge 27 maggio 1970, n. 365, è corrisposta in misura ridotta del 50 per cento.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato direttamente in conto entrate del Tesoro.

Le indennità, i proventi e i compensi di cui al precedente comma, riscossi in relazione all'attività prestata nell'anno 1971 e sino al 30 novembre 1972 saranno versati dagli interessati direttamente in conto entrate del Tesoro, nel limite, per ogni mese di attività, del miglioramento economico netto per stipendio e per indennità di funzione conseguito, nello stesso mese, in applicazione della presente legge. Degli avvenuti versamenti sarà data di volta in volta comunicazione all'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione dell'importo e del titolo delle singole indennità, proventi e compensi percepiti e dei periodi di attività cui essi si riferiscono. Il personale che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dichiara di rinunciare agli eventuali conguagli sulle competenze relative al periodo anteriore al 1° luglio 1972 non è tenuto per lo stesso periodo ai predetti versamenti.

(È approvato).

Art. 12.

Ai tenenti colonnelli che siano stati valutati ai fini dell'avanzamento con giudizio d'idoneità, sono attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la prima valutazione, i seguenti stipendi:

Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Stipendio dal 1°-12-1972
615	—	4.520.250
560	2	4.116.000
530	3	3.895.500
500	3	3.675.000

Ai tenenti colonnelli che cessano dal servizio permanente per limiti di età o per infermità o perchè deceduti, che non conseguano la promozione al grado superiore, è attribuito, dal giorno antecedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso, lo stipendio corrispondente al parametro 615, in sostituzione della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Tale beneficio non è cumulabile con quello previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita.

(È approvato).

Art. 13.

Ai generali ed ai colonnelli nella posizione di a disposizione, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita sono attribuiti, in luogo della promozione, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, 6 aumenti periodici di stipendio in

aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Gli aumenti periodici di cui al comma precedente sono attribuiti, in luogo della promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età, soppressa con l'articolo 1 della presente legge, anche ai generali e ai colonnelli in servizio permanente effettivo iscritti in quadro di avanzamento o che siano stati valutati una o più volte giudicati idonei ma non iscritti in quadro. Per gli ufficiali di cui al presente comma detti aumenti periodici non sono cumulabili con il beneficio previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336.

(È approvato).

Art. 14.

Con effetto dal 1° dicembre 1972, la pensione ordinaria, l'indennità di buonuscita ed ogni altro assegno pensionabile sono liquidate sulla base del trattamento economico previsto dalla presente legge.

Le pensioni ordinarie relative a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 30 novembre 1972, sono riliquidate d'ufficio sulla base del trattamento economico definitivo previsto dalla presente legge e degli altri eventuali assegni pensionabili secondo le misure spettanti al 1° dicembre 1972.

(E approvato).

Art. 15.

Le eventuali eccedenze esistenti all'atto della entrata in vigore della presente legge nei gradi di generale e di colonnello rispetto al numero massimo stabilito dall'articolo 3 della legge stessa sono assorbite entro il 31 dicembre 1978 mediante le vacanze risultanti da qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero agli organici disposti ai sensi dell'articolo 48 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e dell'articolo 37 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366.

Qualora alla predetta data del 31 dicembre 1978 non siano state assorbite tutte le

4^a COMMISSIONE

22° RESOCONTO STEN. (7 novembre 1973)

eccedenze di cui sopra, si applicano le norme di cui all'articolo 7 della presente legge.

Agli ufficiali che siano in eccedenza fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9 con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

(È approvato).

Art. 16.

Nei confronti degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione di a disposizione, o siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo almeno:

per la prima volta, se colonnelli o tenenti colonnelli;

per la terza volta, se generali,

si applicano le norme precedentemente in vigore sia ai fini della promozione nella posizione di a disposizione che della cessazione dal servizio permanente per età.

(È approvato).

Art. 17.

Gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già conseguito la promozione nella posizione di a disposizione o che la conseguano in applicazione delle norme transitorie di cui al precedente articolo 16, non sono computati nel numero stabilito dall'articolo 3 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al precedente comma permangono in servizio fino al 31 dicembre 1978, ma non oltre il limite di età del grado conseguito nella posizione di a disposizione. Qualora entro la predetta data non siano stati raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento di detto limite di età, con un trattamento economico ridotto ai 4/5 degli stipendi e delle indennità di funzione stabilite dall'articolo 8 della presente legge.

Il relativo trattamento di quiescenza verrà, comunque, calcolato sulla base dell'intero trattamento economico previsto dal citato articolo 8.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi fino alla predetta data del 31 dicembre 1978 compete il trattamento economico previsto dagli articoli 8 e 9, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 10 e 11 della presente legge.

Gli ufficiali di cui al presente articolo possono chiedere di cessare dal servizio permanente a domanda, anche prima del 31 dicembre 1978. In tal caso, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, sono computati tanti anni di servizio quanti sono gli anni o la frazione di anno superiore a sei mesi intercorrenti fra la data di cessazione dal servizio permanente e quella del raggiungimento del limite di età, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante.

Agli ufficiali di cui al precedente comma sono concesse, inoltre, le indennità di cui agli articoli 67 e 68 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e agli articoli 47 e 48 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Avverto che in quest'articolo vi è da correggere un errore meramente tipografico al secondo rigo del primo comma, dove è scritto « presenta » invece di « presente ».

Poichè non si fanno osservazioni, la predetta correzione si intende apportata.

Metto ai voti l'articolo 17 .

(È approvato).

Art. 18.

Nei confronti dei tenenti colonnelli, dei colonnelli e dei generali in servizio permanente effettivo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti in quadro di avanzamento o siano stati valutati una o più volte, giudicati idonei ma non iscritti in quadro, i quali non possono rispettivamente conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio, continuano ad applicarsi le norme di

cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1971, n. 536.

(È approvato).

Art. 19.

All'onere netto derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1973, valutato in lire 24.200 milioni, si fa fronte, quanto a lire 3.000 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio e, quanto a lire 21.200 milioni, mediante riduzione dello stanziamento concernente ulteriore apporto alla Cassa per il Mezzogiorno, di cui al capitolo n. 5157 del suindicato stato di previsione della spesa per il medesimo esercizio.

In corrispondenza della riduzione di lire 21.200 milioni di cui al comma precedente viene aumentata, di pari importo, la quota parte dello stanziamento, autorizzato per l'anno finanziario 1973 a favore della detta Cassa per il Mezzogiorno con l'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, da coprire con operazioni di ricorso al mercato finanziario ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 febbraio 1973, n. 18.

All'onere netto relativo all'anno finanziario 1974, valutato in lire 54.000 milioni, si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P I R A S T U . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, se questo disegno di legge non fosse stato preceduto dalla legge delega e delle norme delegate concernenti l'alta dirigenza civile, il nostro atteggiamento, con tutta probabilità sarebbe stato diverso. Probabilmente, noi non avremmo votato contro e non escludo che avremmo potuto votare a favore se nel corso della discussione fossimo riusciti ad emen-

darlo in qualche parte rilevante; perchè già nel disegno di legge che noi stiamo per votare sono assenti le norme riguardanti l'alta dirigenza che noi consideriamo più gravi, per esempio quella sull'esodo, che ha dato luogo a fatti molto gravi.

I colleghi non ignoreranno che noi abbiamo ricevuto quelle che eufemisticamente si possono definire segnalazioni di casi particolari. È inevitabile che in questi casi, in cui sono coinvolti interessi di uomini con alte responsabilità, i Gruppi parlamentari ed i singoli commissari diventino destinatari di queste segnalazioni che qualcuno potrebbe chiamare anche pressioni. Il nostro Gruppo ha ricevuto queste segnalazioni come tutti gli altri. Devo dire, e ci tengo a dirlo, che noi in questo e in altri casi consimili non accettiamo le segnalazioni che ci provengono, anche quando ci provengono da uomini stimati o da rappresentanti di categorie il cui ruolo apprezziamo. Anche in questo caso noi siamo stati molto fermi nel respingere certe richieste che ci sono state fatte e che avremmo avuto interesse, da un punto di vista di parte, ad accogliere. Riteniamo, invece, (benchè l'impegnatissimo chiarimento del sottosegretario Buffone ci abbia in qualche misura tranquillizzati), che una parte di verità la conservino le richieste dei tenenti colonnelli.

Ma non ci soddisfano anche altri aspetti del provvedimento: la genericità del numero chiuso, ad esempio, che — per quanto un primo chiarimento in merito ci sia stato dato dal rappresentante del Governo — resta un punto, ripeto, troppo vago. Pensavamo, quindi, che alcuni emendamenti avrebbero potuto essere accolti. Voglio comunque ribadire che il motivo fondamentale della nostra decisione di non votare a favore del provvedimento, come già facemmo per la legge sulla dirigenza civile, non consiste tanto in una necessità di coerenza formale, quanto è dovuto al profondo convincimento che l'approvazione di quella legge è stato un grosso errore, che darà conseguenze negative notevoli, e che già ne dà; essa costituisce un precedente di estrema leggerezza da parte dell'Esecutivo, che ha elaborato ed imposto il prov-

vedimento. Tuttavia, nel momento stesso in cui dichiariamo di non votare a favore del disegno di legge, non dimentichiamo di essere corresponsabili dei lavori parlamentari; quindi, poichè l'alta dirigenza militare ha avuto un trattamento diverso da quello riservato all'alta dirigenza civile, noi sentiamo il dovere di non fare niente che possa far sconfinare la sperequazione esistente in un atto di ostilità. Per tale ragione non abbiamo assunto l'iniziativa di portare in Aula il provvedimento e siamo lieti che almeno in una parte dei dirigenti delle Forze armate possa essere rimossa la fondata impressione di essere trattati dal potere politico, dal Parlamento, dal Governo, in modo differente.

Credo che i problemi degli organici e dell'avanzamento non siano tutti risolti dal provvedimento in discussione; tuttavia, saggio ci pare migliorare le condizioni di almeno una parte dei quadri militari: tale nostra considerazione non poggia esclusivamente su elementi di ordine pratico ed economico, ma sulla constatazione che una tale linea di azione — che riteniamo corretta — è richiesta dall'urgente necessità di stabilire un collegamento ed un rapporto di fiducia reali tra le istituzioni democratiche e le Forze armate.

In tal senso siamo lieti che il disegno di legge sia stato presentato e venga approvato, anche senza il nostro concorso.

Comunque, il disegno di legge non termina qui il suo *iter*: dovrà essere esaminato anche dall'altro ramo del Parlamento, e se un consiglio possiamo permetterci di offrire a chi di dovere, suggeriamo di documentare bene le risposte da dare alle obiezioni sollevate in questa sede perchè siamo convinti che alla Camera le osservazioni saranno perfettamente identiche alle nostre. Se all'approvazione del provvedimento si aggiungerà anche un'opera di documentazione e di persuasione svolta presso quei quadri che ritengono di non essere stati appagati nelle loro aspettative, penso che il rapporto di fiducia cui accennavo prima potrà essere avviato in modo soddisfacente per il futuro.

Ringraziamo l'onorevole Presidente per aver condotto in modo esemplare il nostro dibattito ed il rappresentante del Governo

per aver saputo incoraggiare un atteggiamento unanime, stabilendo rapporti amichevoli, cordiali, di piena comprensione e comunicazione con tutta la Commissione.

Il problema in esame riveste per noi un importante carattere politico. I colleghi conoscono quale è stata la nostra partecipazione alle celebrazioni del 4 novembre, i collegamenti che abbiamo stabilito con le caserme, perchè riteniamo che, nell'ambito delle responsabilità nazionali in una materia tanto delicata, il Parlamento nel suo complesso deve avere un'attenzione sempre maggiore per il rapporto che deve sussistere tra le Forze armate e le istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

MONTINI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi pare sia opportuno che anche il Gruppo della democrazia cristiana dica una parola in merito all'*iter* di questo disegno di legge e all'opportunità di approvarlo. La chiara relazione del collega Spora e le puntuali argomentazioni e precisazioni del sottosegretario Buffone ci hanno indotto a considerare sotto una luce positiva situazioni che apparivano non del tutto chiare in rapporto a particolari disposizioni del disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che viene incontro ad un'esigenza grandemente sentita nel mondo militare e che noi avevamo l'obbligo di portare avanti. Sono convinto che le esigenze fondamentali che hanno ispirato il provvedimento siano salvaguardate, anche se ovviamente esistono — come tutte le leggi che regolano materie così delicate e difficili — dei punti che potrebbero essere oggetto di controversie e di ripensamenti. Ma le assicurazioni del sottosegretario Buffone, secondo cui il Governo si impegna a rivedere la materia alla luce della situazione che emergerà quando nel 1975 saranno scaduti i termini che favoriscono il collocamento in quiescenza soprattutto degli ufficiali ex combattenti e quando si potrà cominciare a valutare il risultato dell'entrata in vigore dell'odierno provvedimento, ci tranquillizzano e ci fanno sperare che se alcune situazioni non perfette possono allo stato attuale per-

manere, esse potranno essere prese in considerazione e corrette in base all'esperienza pratica che nel frattempo andremo acquisendo.

Penso che si debba dare atto al Governo di aver considerato la situazione sotto tutti i punti di vista e di aver fatto uno sforzo per arrivare a regolamentare una materia che indubbiamente, per quanto riguarda l'individuazione della dirigenza militare, appariva particolarmente delicata, alla luce anche del fatto che è in corso un processo di ristrutturazione delle Forze armate.

È certo che anche sotto questo profilo, proprio perchè il processo non è completo, la materia potrà essere oggetto di revisione parziale; possono, infatti, emergere da questo processo delle indicazioni che possono evidenziare la necessità di qualche modificazione. Sul piano generale, però, vi è una rispondenza a quelle che erano le attese, effettivamente e vivamente sentite dagli interessati, alle quali il Parlamento e il Governo attraverso questo provvedimento vanno incontro. Per questo, accogliendo l'invito del Governo, dichiaro che il Gruppo della democrazia cristiana esprimerà voto favorevole al disegno di legge.

V E N A N Z E T T I . Signor Presidente, parlerò brevemente per esprimere il voto favorevole dei senatori repubblicani. Nella relazione che accompagna il disegno di legge è fatto esplicito riferimento alla legge del 1968 ed a quella del 1970, che la modificava, con le quali, mentre si conferiva la delega al Governo per il riordinamento della dirigenza civile, si faceva eccezione per quel che riguardava l'ordinamento militare, prevedendosi per questo un apposito disegno di legge.

In uno dei punti che vennero allora fissati è detto: « a) attuazione di criteri analoghi a quelli fissati per il riordinamento delle funzioni dirigenziali civili, con gli adattamenti richiesti dalle peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari ». Anch'io debbo riferirmi a questo, come è stato fatto da altri colleghi.

Voto a favore del disegno di legge perchè nel suo insieme soddisfa le esigenze della

grande maggioranza della dirigenza militare, a parte alcune riserve inevitabili, perchè d'altra parte difficilmente una legge può prevedere tutti i casi possibili. Ad ogni modo, attraverso un ordine del giorno si può raccomandare al Governo di esaminare quelle situazioni che sfuggono ad un esame più generale.

L'agganciamento alla dirigenza civile, a mio avviso, ha comunque nociuto al provvedimento in discussione. La legge sulla dirigenza civile è stata abbastanza criticata per alcuni aspetti e ha provocato un certo risentimento nell'opinione pubblica, che si è riflettuto su questo disegno di legge anche perchè la difficoltà della materia non ha consentito di far conoscere i limiti del provvedimento stesso. Ci deve essere, ad ogni modo, l'impegno di tutti i parlamentari della Commissione — come suggeriva il senatore Pirastu — in attesa del completamento dell'*iter* presso la Camera dei deputati, di dare maggiori chiarimenti, non soltanto agli interessati, ma anche all'opinione pubblica. Alcuni organi di stampa, infatti, hanno erroneamente interpretato il disegno di legge perchè influenzati da quanto è avvenuto per la dirigenza civile.

Occorre, ripeto, una divulgazione delle norme principali del disegno di legge, cosa che consentirà anche all'opinione pubblica di essere tranquillizzata. In questo spirito, ribadisco l'espressione del mio voto favorevole sul disegno di legge.

S I G N O R I . Signor Presidente, pochissime parole per dire che i senatori del Gruppo socialista voteranno a favore del disegno di legge, anche se — e abbiamo avuto modo di dirlo nel corso della discussione e al momento della presentazione degli emendamenti dei quali si è parlato finora — non riteniamo che la materia sia completamente esaurita con quanto è previsto dal provvedimento. Tuttavia, anche per le delucidazioni date dal sottosegretario Buffone e per la buona volontà manifestata dal Governo nel senso di rivedere in futuro la materia laddove sarà possibile, consideriamo positivo il disegno di legge ed esprimeremo per questo voto favorevole.

P R E S I D E N T E . A me, in qualità di Presidente della Commissione, compete anzitutto di ringraziare il collega Spora, relatore alla Commissione, per l'impegno che ha profuso in questo non agevole incarico che gli è stato affidato, e poi tutti i colleghi dei vari Gruppi qui rappresentati per l'uguale loro impegno, la serietà e l'assoluta mancanza di ogni intendimento che non fosse quello di valutare obiettivamente il provvedimento.

È stato ripetutamente detto che l'approvazione sarebbe potuta avvenire su un testo più largo rispetto ad alcuni problemi e a talune categorie, che non potranno ricevere dalla legge tutto quello che si attendevano; nel complesso però si tratta di un provvedimento positivo. Ritengo che la Commissione, nelle quattro sedute dedicate al problema, abbia potuto svolgere con ampiezza ed in piena libertà il proprio lavoro. Il senso di responsabilità di ognuno ha portato a questa conclusione positiva, per la quale ringrazio anche l'onorevole sottosegretario Buffone, che è stato attivissimo, seguendo da par suo i lavori della nostra Commissione, tenendo i collegamenti anche con le altre Commissioni competenti, per far sì che si potesse deliberare, convinti di operare per un provvedimento di fondo che costituirà un pilastro sul quale dovrà innestarsi la ristrutturazione delle nostre Forze armate. Con sentimenti di gratitudine do pertanto atto all'intera Commissione di aver svolto un ottimo, proficuo lavoro.

Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno presentati.

Il senatore Burtulo ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1281, invita il Governo a considerare la difformità delle norme transitorie volte a salvaguardare le legittime aspettative che derivano dall'ordinamento giuridico attualmente in vigore per gli ufficiali che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano compresi nelle aliquote di ruolo da valutare per le promozioni nel servizio permanente effettivo, e specificamente tra quelle per i tenenti colonnelli e colonnelli,

per cui si fa salvo il diritto a beneficiare delle norme precedentemente in vigore se valutati per la prima volta, e quelle per i generali, per cui si chiede una terza valutazione;

invita inoltre a considerare la disparità di trattamento previsto per gli stessi generali in s.p.e., tra tra quelli contemplati dal disposto dell'articolo 16 e quelli contemplati dal disposto dell'articolo 18, che può comportare non eque parità di condizioni ».

È stato poi presentato dal senatore Bonaldi un ordine del giorno del seguente tenore:

« La 4^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1281, invita il Governo a prendere le iniziative del caso perchè vengano coperte con promozioni le vacanze derivanti dai collocamenti in soprannumero dei generali e dei colonnelli previsti dall'articolo 192 della legge 12 novembre 195, n. 1137, qualora in tali gradi non sia raggiunto il numero massimo dei contingenti per loro stabiliti nell'articolo 3 dell'approvando disegno di legge, sommando la consistenza degli ufficiali in organico, in soprannumero e nella posizione di " a disposizione " ».

Vi è poi un ordine del giorno a firma dei senatori Rosa, Pirastu, Venanzetti, Della Porta, Bonaldi, Tanucci Nannini, Signori, Specchio, Martino, Bruni e Peluso del seguente tenore:

« La 4^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1281, allo scopo di consentire il mantenimento, per i tenenti colonnelli valutati per l'avanzamento, della promozione il giorno antecedente alla cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o per riforma o per decesso, in modo che alla maggior parte dei detti ufficiali sia consentita la promozione a colonnello almeno all'atto del congedo, secondo le norme della legge 22 luglio 1971, n. 536;

considerato che tale promozione per evidenti motivi giuridici, umani e sociali, che si inquadrano nei principi dello stato di diritto e nel sistema della sicurezza sociale cui

si ispira il nostro ordinamento, ripristinerebbe un giusto beneficio da tutti considerato una conquista sociale nei confronti di una benemerita categoria di ufficiali,

invita il Governo a voler riconsiderare con ogni possibile urgenza la necessità di riconoscere, nella forma legislativa più idonea, ai tenenti colonnelli i benefici previsti dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, soppressi con il predetto, approvando disegno di legge ».

Il senatore Rosa ha poi presentato il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1281, considerato che il predetto provvedimento non prevede i benefici di cui all'articolo 67, lettere a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

visto che il disegno di legge n. 1281 afferma l'analogia dei criteri fissati per il riordinamento delle funzioni dirigenziali civili, con gli adattamenti richiesti dalle peculiari caratteristiche degli ordinamenti militari, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,

invita il Governo a voler provvedere con atto legislativo a riconoscere anche agli ufficiali in servizio permanente sopra indicati i benefici previsti dal richiamato articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con i necessari limiti al fine di garantire l'efficienza delle Forze armate e dei Corpi di polizia ».

È stato, infine, presentato dal senatore Montini il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione del Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1281,

invita il Governo a voler considerare la situazione in cui si verrebbero a trovare, in relazione all'articolo 16 del disegno di legge stesso, gli ufficiali che dovrebbero profittare delle disposizioni ivi contenute, qualora per gli eccezionali esodi prevedibili nel pros-

simo futuro non si dovessero in concreto verificare le condizioni per il loro collocamento in soprannumero, e lo invita conseguentemente ad esaminare la possibilità di ovviare al detto inconveniente.

S P O R A, *relatore alla Commissione.*
Mi dichiaro favorevole a tutti gli ordini del giorno presentati.

B U F F O N E, *sottosegretario di Stato per la difesa.* A nome del Governo, li accolgo tutti come raccomandazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione dei predetti ordini del giorno, dei quali ho già dato lettura, accolti tutti dal relatore e dal Governo.

Metto ai voti il primo ordine del giorno, a firma del senatore Burtulo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo ordine del giorno, presentato dal senatore Bonaldi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo ordine del giorno, a firma dei senatori Rosa, Pirastu, Venanzetti, Della Porta, Bonaldi, Tanucci Nannini, Signori, Specchio, Martino, Bruni e Peluso.

(È approvato).

Metto ai voti il quarto ordine del giorno, del senatore Rosa.

(È approvato).

Metto, infine, ai voti il quinto ordine del giorno, presentato dal senatore Montini.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,05.